



ORDINANZA

MUNICIPALE CONCERNENTE IL SOSTEGNO AI RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO CHE DURANTE LE VACANZE SCOLASTICHE FREQUENTANO SOGGIORNI ORGANIZZATI DA ENTI PUBBLICI O ASSOCIAZIONI.

IL MUNICIPIO DI ASCONA

Richiamati gli art. 192 della Legge organica comunale e 44 del relativo Regolamento di applicazione, ordina:

Art. 1 – Principio, scopo e beneficiari

Il Comune di Ascona concede alle famiglie domiciliate nel Comune che iscrivono i loro figli in età di obbligo scolastico ai corsi organizzati da enti pubblici o associazioni durante le vacanze scolastiche, ritenuta la loro funzione pedagogica e sociale, un contributo finanziario atto a promuovere e sostenere una sana crescita responsabile dei giovani.

Art. 2 – Entità del sussidio e limite di reddito

1. Verranno sostenuti tutti i figli di genitori domiciliati ad Ascona con reddito imponibile inferiore a fr. 30'000.00 (fa stato l'ultima tassazione accertata).
2. L'importo coprirà i 2/3 della tassa d'iscrizione, ritenuto un importo massimo di fr. 300.00 all'anno per figlio.

Art. 3 – Richiesta del contributo

Le famiglie che intendono fruire di questo contributo devono presentare la loro richiesta al Municipio mediante l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria comunale. La richiesta deve essere depositata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è frequentato il corso.

Art. 4 – Verifica

Il Municipio, per il tramite dei suoi Servizi, si riserva di chiedere alla direzione del Corso quelle informazioni atte a verificare l'avvenuta iscrizione e partecipazione.

Art. 5 – Decisione della concessione

Il Municipio, esaminata la richiesta di contributo, emana una decisione in merito. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni.

Art. 6 – Versamento del contributo

Il contributo, eseguiti tutti gli accertamenti, sarà versato direttamente alla famiglia.



Art. 7 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entrerà in vigore una volta cresciuta in giudicato.

Art. 8 – Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 9 – Termini ricorsuali

Contro le disposizioni della presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio



Adottata con risoluzione municipale 1179 del 28 giugno 2016

Esposta all'Albo comunale dal 30.06.2016 al 31.08.2016, ritenute le ferie giudiziarie.

Ascona, 30 giugno 2016